

LA LEGGE N. 280 DEL 2003 AL VAGLIO DELLA CORTE DI GIUSTIZIA: PRIMI RILIEVI ALLA LUCE DELLA RELAZIONE DELL'AVVOCATO GENERALE SPIELMANN

Piero Sandulli

Professore ordinario di Diritto processuale civile e Giustizia nell'Università di Roma "Foro Italico" e Vicepresidente della II sez. del Collegio di Garanzia dello Sport del CONI

Abstract

L'articolo analizza la legge n. 280/2003 alla luce del rinvio pregiudiziale effettuato dal Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio alla Corte di giustizia dell'Unione europea, che riapre questioni già affrontate dalla Corte costituzionale italiana in merito alla "irrelevanza" delle sanzioni disciplinari sportive per la giurisdizione statale e alla conseguente limitazione del sindacato del giudice amministrativo ai soli rimedi risarcitori. Attraverso l'esame delle tre questioni sollevate, viene ricostruita l'Opinione dell'Avvocato generale Spielmann sull'incompatibilità di tale modello con l'articolo 19 TUE e l'articolo 47 della Carta, esplorandone l'impatto sulla tutela giurisdizionale effettiva, sull'autonomia dell'ordinamento sportivo e sull'indipendenza degli organi di giustizia sportiva, per poi concludere con proposte di riforma mirate rivolte al legislatore italiano e al Comitato Olimpico Nazionale.

Parole chiave: Autonomia sportiva, Giustizia sportiva, Tutela giurisdizionale, Indipendenza dei giudici, Lavoro sportivo.

Abstract

The article analyses Law No. 280/2003 in light of the preliminary reference made by the Lazio Administrative Tribunal to the Court of Justice of the European Union, which reopens issues already addressed by the Italian Constitutional Court regarding the "irrelevance" of sports disciplinary sanctions for state jurisdiction and the resulting confinement of administrative judicial review to compensatory relief only. By examining the three questions referred, it reconstructs Advocate General Spielmann's Opinion on the incompatibility of this model with Article 19 TEU and Article 47 of the Charter, and explores the impact on effective judicial protection, the autonomy of the sports legal order and the independence of sports adjudicatory bodies, concluding with targeted reform proposals addressed to the Italian legislature and the National Olympic Committee.

Keywords: Sports autonomy, Sport justice, Judicial protection, Judicial independence, Sports employment.

1. Posizione del tema

Tornando sul tema già, per due volte, affrontato dalla Corte Costituzionale nel 2011¹ e nel 2019², rispettivamente con le decisioni numero 49 e n. 160, il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, con competenza esclusiva sulle questioni sportive, a norma dell'art. 135, lettera G, del Codice del processo amministrativo (decreto legislativo n. 104 del 2010), scegliendo, questa volta, la strada che porta in Lussemburgo, verso la Corte di Giustizia Europea, ha sollevato la questione relativa alla rispondenza, al Trattato istitutivo dell'Unione, dell'articolo 2 della legge n. 280 del 2003, normativa che ha convertito, con rilevanti modificazioni, il decreto legge n. 220 del 2003.³

In sostanza con le questioni preliminari, proposte alla Corte di Giustizia, con l'ordinanza del 17 giugno 2024⁴, il TAR del Lazio, non rassegnandosi a quanto statuito dai Custodi italiani della legittimità delle leggi, con le due sopra ricordate decisioni, ha sollevato, ai giudici dell'Unione, le identiche questioni già fatte valere innanzi alla Corte Costituzionale, aggiungendo il quesito sulla concorrenza, questa volta, sotto il profilo del contrasto con la normativa europea.

2. Questioni pregiudiziali

Queste, le questioni proposte all'esame pregiudiziale della Corte di Giustizia:

1) Se il diritto dell'Unione ed in particolare gli articoli 6 e 19 TUE, alla luce dell'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione (CDFUE) e [dell'articolo] 6 della CEDU, in relazione al principio della tutela giurisdizionale effettiva, vadano interpretati nel senso che ostano a che: il diritto interno di uno Stato Membro, quale quello di cui all'articolo 2 del decreto-legge 220/2003, convertito in legge 280/2003, come interpretato nel diritto vivente italiano, una volta esauriti i gradi della giustizia sportiva nazionale, escluda il ricorso a una tutela giurisdizionale che preveda il potere del giudice nazionale (nel caso di specie il giudice amministrativo) di annullamento della sanzione disciplinare sportiva e dei suoi effetti futuri, nonché di sospendere, in via cautelare, l'efficacia delle sanzioni medesime, così limitando il potere del giudice nazionale alla sola tutela risarcitoria per equivalente, laddove risulti che l'esercizio del potere disciplinare è stato in concreto illegittimo.

2) Se il diritto dell'Unione ed in particolare gli articoli 6 e 19 del TUE, interpretati alla luce degli articoli 47, 48 e 49 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione europea e 6 e 7 della CEDU, devono essere valutati nel senso che, al fine di assicurare il rispetto dei principi di legalità, di tassatività e di sufficiente determinatezza delle fattispecie incriminatrici, nonché del giusto processo, ostano a che: una normativa nazionale, quale quella di cui all'articolo 2 del decreto-legge 220/2003, convertito dalla legge n. 280/2003, come interpretata nel diritto vivente italiano – che, in applicazione del principio di autonomia dell'ordinamento sportivo,

¹ C. Cost. 11 febbraio 2011, n. 49, in *Giur. Cost.*, 2011, 1, 664.

² C. Cost. 25 giugno 2019, n. 160, in *Foro Amm.*, 2020, 10, 1806.

³ D.L. 19 agosto 2003, n. 220, in G.U. 20.8, n. 192.

⁴ TAR Lazio, sez. I ter, 6 giugno 2024, n. 11559, in *Ceridap*, 24 giugno 2024, f. 2.

come sancito dalla legge nazionale ed interpretato nel diritto vivente italiano, consenta agli organi dell'ordinamento sportivo di irrogare ad un dirigente sportivo una sanzione disciplinare a carattere inibitorio dell'attività professionale in conseguenza della violazione di una disposizione dell'ordinamento federale (articolo 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva FGCI), la quale stabilisce, con una clausola generale a carattere indeterminato, che tutti i tesserati e dirigenti sono tenuti ad osservare, oltre che lo Statuto e le altre norme federali, i principi di lealtà, correttezza e probità.

3) Se il diritto dell'Unione ed in particolare gli articoli, 45, 49 e 56, 101 e 102 del TFUE e 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea vadano interpretati nel senso che ostano a che: la normativa nazionale, quale quella di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 220/2003, convertito dalla legge n. 280/2003, consenta l'irrogazione da parte degli organi sportivi di una sanzione disciplinare interdittiva, per effetto della quale è inibito ad un dirigente apicale di società sportiva di livello internazionale lo svolgimento dell'attività professionale per 24 mesi in ambito nazionale e sovranazionale”.

Questi temi posti all'analisi preventiva (rectius pregiudiziale) della Corte di Giustizia dal TAR del Lazio con l'ordinanza del 17 giugno 2024.

3. Le conclusioni dell'avvocato generale Spielmann

A distanza di un anno e mezzo, il 18 dicembre 2025 (evidentemente la durata dei processi non è solo un disservizio italico), l'Avvocato Generale⁵, ha formulato, dopo averle diffusamente motivate, le proprie valutazioni affidandole alle seguenti conclusioni: “Sulla base delle considerazioni che precedono, propongo alla Corte di rispondere nei seguenti termini alla prima e alla terza questione pregiudiziale proposta dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (Italia): L'articolo 19, paragrafo 1, secondo comma TUE, letto alla luce dell'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, deve essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale che limita il controllo della legittimità delle sanzioni disciplinari, come quelle nei procedimenti principali, da parte di “giurisdizioni” ai sensi del diritto dell'Unione, ed ad un controllo incidentale che può, in caso di legittimità, comportare, esclusivamente, la concessione di un risarcimento pecuniario a favore dei soggetti ai quali tali sanzioni sono state inflitte. Dette giurisdizioni devono poter annullare siffatte sanzioni e concedere, se del caso, provvedimenti provvisori che consentano di garantire la piena effettività della futura pronuncia giurisdizionale nel merito. Gli articoli 45 e 56 del TFUE devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a che una normativa nazionale, come quella nel caso di specie, consenta l'irrogazione da parte degli organi sportivi di una sanzione disciplinare, che vieta ad un dirigente di una società sportiva lo svolgimento dell'attività professionale per 24 mesi in ambito nazionale e sovranazionale, purchè tale normativa possa essere giustificata dalla tutela dell'integrità delle competizioni

⁵ All'inizio della sua relazione l'Avvocato Generale ricorda che “la natura giuridica delle regole sportive implica che l'autorità e le autorità detentrici di un monopolio di fatto abbiano il potere di sanzionare la loro violazione, principalmente mediante sanzioni disciplinari”. Detta peculiarità dell'ordinamento giuridico sportivo costituisce il fulcro di questo giudizio e fornisce la chiave di lettura delle conclusioni da lui rese.

sportive e si basi su criteri trasparenti oggettivi non discriminatori e proporzionati. Allo stesso modo, gli articoli 101 e 102 del Trattato non ostano ad una siffatta normativa nazionale”.

4. Prime riflessioni sulle conclusioni dell’Avvocato Generale

Alla luce dei quesiti proposti dal TAR del Lazio, unico giudice amministrativo esercente il potere di controllo giurisdizionale sul mondo dello sport, in virtù della giurisdizione esclusiva ad esso attribuita dal coordinato disposto degli articoli 133 (lettera Z) e 135 (lettera G) del codice del processo amministrativo, nonché, della proposta di parere formulata solo su due dei tre quesiti sollevati dai giudici amministrativi (il secondo quesito, su indicazione della Corte, non è stato esaminato dall’Avvocato Generale), è ora possibile sviluppare una sintetica analisi della fattispecie, portata all’attenzione dei giudici comunitari.

A) Una prima riflessione deve essere dedicata alla esclusione dei rilievi formulati con il secondo quesito dell’ordinanza del Tribunale Amministrativo ritenendo che all’Avvocato Generale non fosse richiesta alcuna sua riflessione sul punto.

Invero, il quesito avanzato dal TAR, non preso in considerazione, aveva ad oggetto il tema dei principi di legalità e di determinatezza delle sanzioni disciplinari con particolare riferimento alla possibilità di inibire ad un dirigente sportivo lo svolgimento di una attività professionale a causa di una violazione relativa ai principi di lealtà, correttezza e probità.

La questione pregiudiziale dei giudici amministrativi italiani non ha richiesto una valutazione critica dell’Avvocato Generale sedente al Lussemburgo, in base al presupposto che la Giustizia Comunitaria si occupa, esclusivamente, di questioni economiche lesive della libera concorrenza dei mercati lasciando, per il resto, la libertà di normazione in particolare nel campo sportivo del quale deve essere custodita la specificità.

B) Sgombrato, quindi, il campo da questo primo interrogativo, è ora possibile concentrare l’attenzione sugli altri due quesiti sottoposti dai giudici amministrativi nazionali all’attenzione della Corte di Giustizia.

5. Le decisioni delle Corte Costituzionale

Poiché si tratta, sostanzialmente, degli stessi temi che, per ben due volte, il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio ha sottoposto all’attenzione della Corte Costituzionale, appare opportuno muovere, nella nostra analisi, dai risultati ai quali erano pervenuti i Giudici italiani della legittimità delle leggi con le loro due decisioni la numero 49, del 2011 e la numero 160, del 2019 che, seguendo il medesimo iter logico-giuridico, possono essere esaminate congiuntamente, pervenendo al risultato complessivo che esprime una unica lettura costituzionalmente orientata dell’articolo 2 della legge n. 280 del 2003.

In definitiva, la Corte ha reso il seguente orientamento in merito alla chiave di lettura del sopra richiamato articolo 2 nel quale sono elencate le materie (tecniche e disciplinari) considerate “irrilevanti” per lo Stato e quindi escluse dalla tutela ad opera della giurisdizione statale, in tal modo, viene preservata l’autonomia della giustizia sportiva, come chiarisce

l'articolo 1 della legge n. 280/03⁶, ma se i giudici sportivi attuano una cattiva gestione del loro potere (è necessario ricordare che le decisioni dei giudici sportivi sono state equiparate dalla giurisprudenza amministrativa⁷ a provvedimenti amministrativi), in questo caso viene previsto un risarcimento monetario del danno prodotto dai vizi di quella cattiva gestione del potere da quantificarsi ad opera del giudice amministrativo, cui è attribuita la competenza giurisdizionale esclusiva in materia di risarcimento del danno della violazione dei principi che regolano gli atti amministrativi.

È, comunque, da escludersi qualsiasi ipotesi demolitoria della decisione che ha irrogato la sanzione, in quanto è prevista solo la via risarcitoria, per equivalenti (quindi: in denaro).

Questo il portato delle due sentenze della Corte Costituzionale, che – come detto – si integrano e si completano reciprocamente.

6. Il parere dell'Avvocato Generale

Così riassunto l'iter di pensiero seguito dai Giudici della legittimità delle leggi ed esaminando le conclusioni cui essi sono giunti, è ora possibile valutare il parere reso dall'Avvocato Generale.

Il primo tema, sollevato dall'avvocato generale Spielmann, è relativo al limite di incidenza del potere di irrogare sanzioni disciplinari nei confronti di dirigenti o di atleti che possano limitarne l'attività professionale e conseguentemente la libera circolazione.

Nel redigere il suo parere l'Avvocato Generale, rileva anche la necessità di realizzare un corretto bilanciamento tra il primo rilievo relativo al potere di irrogazione e la necessità di assicurare la regolarità delle competizioni sportive, che costituisce un obiettivo rilevante anche per la giustizia europea.⁸

Di tale bilanciamento sarà chiamato, ad avviso dell'Avvocato Generale, ad occuparsi il giudice italiano all'atto del rinvio al TAR del Lazio che ha sollevato la questione di pregiudizialità.⁹

B) Diritto alla difesa.

Questo punto, come già anticipato, costituisce centro nodale del parere reso dall'Avvocato Generale, presso la Corte di Giustizia; in definitiva si tratta di valutare il quesito relativo al potenziale contrasto tra la legge italiana n. 280 del 2003, che limita il controllo del giudice statale in materia di sanzioni disciplinari e le garanzie di tutela previste dall'articolo 19 del Trattato.¹⁰

⁶ Art. 1 decreto-legge 19 agosto 2003, n. 220, recante disposizioni urgenti in materia di giustizia sportiva, è convertito in legge con le modificazioni apportate dalla legge n. 280/03.

⁷ TAR Lazio, 19 marzo 2008, n. 2472, in *Foro amm. TAR*, 2008, 7-8, pp. 2080 ss.

⁸ Vedi la sentenza della Corte Europea relativa alla FIFA del 4 ottobre 2024 e 650/22, ai punti 100 e 101.

⁹ Vedi, sul punto, il parere dell'avvocato Spielmann al punto 69. Al successivo punto numero 70, del suo parere, lo stesso Avvocato Generale chiarisce anche che: "tuttavia tengo a sottolineare che si potrebbe ritenere che gli articoli da 12 a 18 del Codice di Giustizia Sportiva della FIGC [...] disciplinino il potere sanzionatorio in questione in maniera conforme a quanto richiesto dalla summenzionata giurisprudenza comunitaria".

¹⁰ Articolo 19 1. La Corte di giustizia dell'Unione europea comprende la Corte di giustizia, il Tribunale e i tribunali specializzati. Assicura il rispetto del diritto nell'interpretazione e nell'applicazione dei trattati. Gli

Come detto, così come ha osservato la Corte Costituzionale Italiana¹¹, essendo state definite “irrilevanti” per la giurisdizione italiana, le vicende afferenti alle sanzioni disciplinari, alla stessa stregua di quelle tecniche, comminate dai giudici sportivi, si prevede, circa queste ultime, per il mancato rispetto delle norme dettate dai codici sportivi, esclusivamente un risarcimento del danno, ma nessun controllo sul merito della sanzione inflitta da parte di un giudice statale “terzo e precostituito per legge”.

C) Indipendenza ed imparzialità dei giudici sportivi.

Nella parte finale della sua analisi¹² l’Avvocato Generale, anche se ciò non era oggetto di uno specifico quesito, si è soffermato sul tema della indipendenza e della imparzialità dei giudici sportivi nazionali ricordando che “il requisito della indipendenza comporta un aspetto di ordine esterno ed un aspetto di ordine interno”. Chiarisce, inoltre, l’Avvocato Generale che questo secondo profilo rileva in quanto “riguarda l’equidistanza rispetto alle parti della controversia ed ai loro rispettivi interessi in rapporto all’oggetto della stessa”.¹³

La relazione, inoltre, alla luce di questa considerazione, suggerisce al giudice italiano del rinvio (il TAR del Lazio) di indagare sulla imparzialità dei giudici sportivi in quanto “è proprio la imparzialità degli organi di giustizia sportiva italiani che meriterebbe di essere oggetto di esame approfondito”, anche alla luce degli insegnamenti della Corte EDU.¹⁴ Sul punto, infatti, la Corte dei diritti dell’uomo ha rilevato la mancanza di terzietà degli arbitri cui viene delegata la risoluzione delle liti di natura economica, presso la Federazione calcistica turca¹⁵, in quanto privi di una effettiva indipendenza rispetto all’organismo che li ha nominati.

7. Conclusioni e rilievi critici

A ben vedere le considerazioni dell’avvocato Spielmann non sono affatto rivoluzionarie e non minano l’autonomia della Giustizia Sportiva Italiana come qualche autore ha ritenuto¹⁶, piuttosto, esse invitano il legislatore italiano ed il Comitato Olimpico ad intervenire sui temi sollevati evitando di attendere la decisione della Corte e quella successiva di rinvio del TAR che potrebbero, queste sì, risultare deleterie per il sistema della Giustizia Sportiva. Il suggerimento è quello di operare d’anticipo, ognuno nel rispetto delle proprie competenze, per disinnescare il potenziale effetto deflagrante di queste due pronunce. A) Il Ministero dello Sport dovrebbe apportare la modifica all’articolo 7 della legge n. 280 del 2003, già suggerita dalla dottrina a seguito della decisione numero 160 del 2019 della Corte Costituzionale¹⁷, consentendo l’impugnabilità, innanzi al giudice statale del lavoro, delle

Stati membri stabiliscono i rimedi giurisdizionali necessari per assicurare una tutela giurisdizionale effettiva nei settori disciplinati dal diritto dell’Unione.

¹¹ Cfr. C. Cost. 11 febbraio 2011, n. 49, in *Giur. Cost.*, 2011, 1, pp. 664 ss; C. Cost. 25 giugno 2019, n. 160, in *Foro Amm.*, 2020, 10, pp. 1806 ss.

¹² Vedi espressamente i punti dal 104 al 112 della relazione dell’Avvocato Generale.

¹³ Cfr. il punto numero 104 della relazione in parola.

¹⁴ Vedi sul punto n. 105 della relazione dell’Avvocato Generale.

¹⁵ Cfr. i punti n. 107 e n. 108 della relazione dell’Avvocato Generale.

¹⁶ Vedi E. Lubrano, in *Affari e finanza* del 18 dicembre 2025.

¹⁷ Vedi P. Sandulli, *Ancora in tema di legittimità professionale della giustizia sportiva*, in *Riv. dir. proc.*, 2020, pp. 810 ss. A pag. 818, della citata nota è possibile leggere, in relazione alla sentenza della Corte

sanzioni disciplinari, irrogate a sportivi professionisti ed ai dirigenti sportivi, superiori ai 15 mesi (o anche ai 12 mesi), lasciando anche la possibilità alle parti di ricorrere alla valutazione di un collegio arbitrale, di natura rituale i cui lodi sono equiparati alle sentenze (art. 824 bis cpc), quindi consentendo, sul punto, di realizzare una convenzione di arbitrato (è vietato, infatti, l'arbitrato obbligatorio).¹⁸

In tal modo, verrebbe meno il rilievo sollevato dal TAR e rilanciato dall'Avvocato Generale, ma, soprattutto, si garantirebbe la tutela da parte di un giudice statale, o di un organismo ad esso equiparato (il collegio arbitrale) di un rapporto di lavoro professionale in un contesto costituzionale che tutela il lavoro fin dal suo primo articolo.

Al CONI, invece, è affidato il compito di riflettere ed è opportuno che lo faccia il prima possibile, sulla procedura di nomina dei giudici sportivi, sia endo, che eso federali. Invero, il tema dell'autonomia e della indipendenza dei giudici sportivi sta emergendo prepotentemente sia nella dottrina¹⁹, che presso la giurisprudenza tanto nazionale²⁰, che comunitaria²¹ e costituisce lo snodo verso la totale maturità ed emancipazione del giudizio sportivo.

Dopo aver riconfermato che il Codice di Giustizia Sportiva del 2014²² trova piena applicazione, con le dovute interpretazioni applicative, anche per ciò che concerne le federazioni, le società ed i singoli affiliati al Comitato Paraolimpico²³, il C.O.N.I. deve seriamente pensare ad interrompere il cordone ombelicale che lega il nominato al nominante, come avviene per i giudici sportivi interni alle federazioni, sia olimpiche, che paraolimpiche. Il primo passo di questo cammino può essere fatto dando vita alla concreta applicazione del

Costituzionale n. 160 del 2019, che essa “pur consentendo una migliore analisi del tema della Giustizia Sportiva, lascia, comunque, aperto il tema della tutela, in relazione alle sanzioni, particolarmente incidenti, comminate agli sportivi professionisti, i quali possono vedere ampiamente limitata la loro possibilità lavorativa, se non completamente preclusa, dai provvedimenti emessi dai giudici sportivi. Trattandosi di questioni afferenti la tutela del rapporto di lavoro, sarebbe auspicabile cogliere l'occasione della delega relativa alla rimodulazione della legge sul professionismo sportivo, contenuta nella legge dell'8 agosto 2019 n. 86, per poter riconsiderare la tutela in materia di lavoro ad opera del giudice statale, almeno per quelle sanzioni superiori ai 24 mesi di squalifica e/o di inibizione”. Ora, poiché non è più possibile fruire delle deleghe contenute all'interno della legge quadro n. 86 del 2019, sarebbe, comunque, auspicabile che l'Esecutivo ed il Parlamento si determinassero a realizzare la modifica dell'art. 2 della legge n. 280, ritenendo che le sanzioni disciplinari di particolare rilievo non siano aprioristicamente definite “irrelevanti” per lo Stato ed avverso di esse venga consentito l'accesso al giudice statale, come meglio precisato nel testo.

¹⁸ Cfr. C. Punzi, *Il disegno sistematico dell'arbitrato*, Padova 2012, vol. I, pp. 94 ss.

¹⁹ Vedi, al riguardo, P. Sandulli, *Autonomia e indipendenza della giustizia sportiva: limiti alla tutela da essa apprestata*, in Riv. Dir. Sport. 2024, 329; inoltre, vedi lo scritto dello stesso autore: *La giustizia antidoping tra tutela della salute, regolarità della competizione e giusto processo* in *La dimensione giuridica dello sport*, a cura di L. Ferrara, G. Mannucci, I. Piazza e F. Orso, Napoli 2025. Nel paragrafo quinto di detto articolo viene sottolineata la necessità di garantire l'autonomia e l'indipendenza del giudice sportivo, al fine di assicurare una piena tutela nella effettuazione dei giudizi in tema di sport.

²⁰ Cfr. ordinanza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, n. 11557, del 2024.

²¹ Vedi, al riguardo, la sentenza della Corte di Giustizia, Sezione Grande, del 7 maggio 2024, in *Guida al diritto*, 2024, f. 20.

²² In relazione al Codice di giustizia sportiva del 2014, che dà attuazione al disposto della lettera h) bis dell'art. 7 del decreto legislativo 242 del 1999, come integrato dal decreto legislativo 15 del 2004, vedi: P. Sandulli, *Commento ragionato al codice di Giustizia Sportiva*, Torino 2025.

²³ Circa il Comitato Paraolimpico vedi *Lineamenti di diritto sportivo*, a cura di S. Bellomo, G. Cavrilli, M.A. Livì, D. Mezzacapo e P. Sandulli, ed. II, Torino 2026.

Regolamento sul funzionamento e l'organizzazione del registro unico dei giudici dello sport, che è stato deliberato dal Consiglio Nazionale del Comitato Olimpico il 16 maggio 2019, con il numero 1638²⁴, ma che, pur avendo visto realizzarsi la condizione integrativa dell'efficacia dalla Presidenza del Consiglio, non ha mai trovato concreta attuazione.

In tal modo, potrebbe compiersi un primo, decisivo, passo verso la piena attuazione, anche presso i giudici sportivi, del dettato dell'articolo 25 della Carta costituzionale avendo giudici di questo settore terzi e precostituiti dalla normativa interna del C.O.N.I.

In definitiva, queste due modifiche, da operarsi dai vertici italiani dello sport, di non difficile attuazione, potrebbero salvare l'autonomia della Giustizia Sportiva e tenerla indenne dagli strali dei giudici europei garantendo allo sport ed alla sua giustizia di preservare il valore della sua "specificità".

²⁴ Il Regolamento è stato recepito con decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri del 27 maggio 2019. In particolare, dalla lettura degli art. 6 e 8 di esso emerge, chiaramente, che è stato dettato al fine di garantire il rispetto dei principi di terzietà e di indipendenza della Giustizia Sportiva. Essi prevedono, pertanto, la procedura di selezione dei componenti del Collegio di Garanzia dello Sport (art. 6) e quella dei giudici endo-federali dello sport (art. 8), garantendo, in tal modo, i principi di indipendenza e di autonomia che debbono essere seguiti nella individuazione e selezione dei giudici sportivi.